



Prot.N.

**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEI
PERCORSI UNIVERSITARI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO**

TRA

L'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, di seguito denominata "Università" o "Ateneo", con sede legale in Via del Torrione, 95 89125 Reggio Calabria (RC), P.IVA: 01409470802, in persona del Presidente del CDA Dott. Pietro Alois, [REDACTED] autorizzato alla firma delle convenzioni per lo svolgimento di attività di tirocinio

E

l'Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO ATTIGLIANO-GUARDEA di seguito denominato "Scuola", con sede in ATTIGLIANO, via MONSERRATO, 38 , C.F. 80010630558 rappresentato dal suo Dirigente, Dott.ssa PAGANI Alba, [REDACTED] in qualità di responsabile legale dell'Istituzione.

PREMESSOCHE

1. i percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado si svolgono presso le Università accreditate con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca;
2. il D.P.C.M. 04 agosto 2023 "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza" prevede un periodo di tirocinio da svolgersi esclusivamente presso istituzioni scolastiche;
3. il MIUR con D.M.n.93 del 30 novembre 2012 ha definito modalità di accreditamento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio;
4. il D.M. 249/2010 stabilisce che "nel caso in cui i soggetti svolgono attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche che esse prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo, in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività";
5. il D.I. n.256 del 28/12/2023 definisce i criteri di selezione dei docenti che aspirano alle funzioni di tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche;

SISTIPULA QUANTO SEGUE

Articolo1

L'Università e la Scuola convengono di collaborare per lo svolgimento delle attività di tirocinio.

Articolo2

La Scuola è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti dei *Percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado* per lo svolgimento delle attività di Tirocinio diretto (10 CFU di 12 ore ciascuno).

Il Tirocinio diretto si propone di far acquisire una padronanza critica delle migliori pratiche professionali.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e monitorata da un tutor dei tirocinanti designato dalla scuola secondo i criteri e le modalità definiti dal suddetto D.I. n.256 del 28/12/2023. Il tutor:

- orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;
- accompagna e monitora l'inserimento nei gruppi-classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.

Perciò a tutti i tirocinanti il Direttore del Corso predispone un progetto di tirocino contenente:

- nome del tirocinante;
- nome del tutor dei tirocinanti, nominato dal Dirigente scolastico;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio.

Articolo3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività di cui al precedente art.2;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessità di servizi e piani quanto attiene adatti, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo4

L'Università si impegna a corrispondere alla Scuola un contributo pari ad Euro 150,00 per ogni tirocinante accolto a svolgere il tirocinio secondo il progetto concordato.

Tale importo verrà erogato dall'Ateneo successivamente alla ricezione della nota di debito che l'Istituto ospitante dovrà inviare a termine del tirocinio all'indirizzo mail g.lamantea@unidarc.it (affinché si possa procedere con la liquidazione è necessario che nella nota di debito venga indicato il codice IBAN e l'intestazione del conto corrente della scuola).

Articolo5

Le coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi dei tirocinanti sono attivate dall'Università. In caso di infortunio, il tirocinante dovrà far pervenire all'Università, entro 5 giorni dall'adattamento dell'infortunio, denuncia dell'accaduto, corredato dalla relativa certificazione e eventuale ulteriore documentazione.

Articolo6

La presente convenzione ha durata annuale dalla data di sottoscrizione ed è automaticamente rinnovata, dianoinanno, salvo espresso recesso di un adeguato periodo da far pervenire all'altra parte entro il mese di settembre di ciascun anno all'indirizzo pec.

Articolo7

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente esclusivamente il Foro di Reggio Calabria.

Articolo8

Le Parti, in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, si impegnano a trattare le informazioni personali nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni particolari della normativa di riferimento (Regolamento UE2016/679 ed. lgs. 196/03 così come modificato dal d.lgs 101/2018), nonché in ossequio ai provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sul sito web d'Ateneo al seguente link: <https://www.unidarc.it/privacy/>

Presidente del CDA
(o suo delegato)

Il Dirigente Scolastico

